



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1883

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Linee guida per l'uniforme applicazione dell'articolo 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 approvate con precedente deliberazione 16 settembre 2022, n. 1660 - rettifica formale paragrafi 6 e 12.

Il giorno **21 Ottobre 2022** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

In attuazione dell'articolo 35, comma 4, della l.p. 16 giugno 2022, n. 6, la Giunta provinciale, in data 16 settembre 2022, ha adottato la deliberazione n. 1160 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'uniforme applicazione dell'articolo 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6". Le Linee guida si occupano di disciplinare gli aspetti attuativi della rinegoziazione dipendente dagli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nel corso dell'ultimo biennio consentendo la possibilità di ottenere un riequilibrio temporaneo agli operatori economici che abbiano in corso d'esecuzione un contratto di appalto di lavori, forniture o servizi.

Le Linee guida, che costituiscono allegato parte integrante e sostanziale della citata deliberazione, disciplinano, al paragrafo 12, lo specifico caso dei lavori aggiudicati mediante acquisizione di un'offerta tecnica consistente in un progetto definitivo sulla base del progetto preliminare predisposto dall'amministrazione.

Tale fattispecie costituisce adattamento specifico alle regole stabilite per la generalità dei contratti ricadenti nell'applicazione del comma 4 dell'articolo 35 della predetta l.p. 16 giugno 2022, n. 6.

Il Dipartimento Infrastrutture ha segnalato che, per mero errore di formulazione, è stato esplicitato, sia ai fini del calcolo della soglia di ammissibilità che del calcolo dei sovrapprezzi, che il ribasso d'asta debba essere applicato sulla differenza risultante tra l'offerta economica (a prezzi unitari) rispetto ad una ipotesi di calcolo effettuata sulla base dei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell'istanza di riequilibrio, tenendo ferme le quantità indicate in offerta.

Detta modalità non si allinea con quanto stabilito, in via generale, per tutte le altre fattispecie considerate dalle Linee guida in quanto non raffronta due entità di carattere omogeneo: il ribasso offerto, infatti, va ottenuto considerando l'importo offerto con la base d'asta iniziale e va applicato, coerentemente, anche sull'ipotesi di calcolo effettuata sulla base di prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell'istanza di riequilibrio; la stessa modalità va applicata anche per il calcolo dei singoli sovrapprezzi temporanei nell'ipotesi in cui l'istanza risulti ammissibile.

Al fine di ristabilire un'omogeneità di trattamento, risulta pertanto necessario eliminare dal paragrafo 12 le espressioni "*sulla/alla differenza così determinata si applica il ribasso medio offerto in gara;*" e, conseguentemente:

1. alla frase "*si raffronta l'offerta economica (a prezzi unitari) con una ipotesi di calcolo effettuata sulla base dei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi vigente al momento di*

- presentazione dell'istanza di riequilibrio, tenendo ferme le quantità indicate in offerta” va aggiunta l'espressione “, previa applicazione del ribasso medio offerto in sede di gara”;*
2. alla frase *“per ciascun prezzo unitario offerto si determina la differenza tra il prezzo offerto e quello previsto nell'elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell'istanza”* va aggiunta l'espressione *“, previa applicazione del ribasso medio offerto in sede di gara”.*

Il paragrafo 12 citato risulta pertanto così riformulato:

“12. Lavori aggiudicati mediante acquisizione di un'offerta tecnica consistente in un progetto definitivo sulla base del progetto preliminare predisposto dall'amministrazione

Nel caso di contratti stipulati sulla base di un progetto preliminare (i cui costi, pertanto, sono stati definiti sulla base di una valutazione parametrica), il riequilibrio economico potrà essere calcolato applicando alle quantità indicate in offerta il prezzo dell'ultimo elenco prezzi provinciale pubblicato.

La procedura di verifica e di determinazione del riequilibrio è la seguente:

- *si raffronta l'offerta economica (a prezzi unitari) con una ipotesi di calcolo effettuata sulla base dei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell'istanza di riequilibrio, tenendo ferme le quantità indicate in offerta, previa applicazione del ribasso medio offerto in sede di gara;*
- *si determina la differenza complessiva tra l'offerta economica e il risultato del calcolo effettuato secondo la modalità di cui al punto precedente;*
- *se l'importo risultante supera il 5% dell'importo complessivo dell'offerta economica l'istanza è ammissibile; in caso contrario l'istanza è da ritenersi inammissibile;*
- *se l'istanza è ammissibile, si procede secondo quanto indicato nei punti seguenti;*
- *per ciascun prezzo unitario offerto si determina la differenza tra il prezzo offerto e quello previsto nell'elenco prezzi vigente al momento di presentazione dell'istanza, previa applicazione del ribasso medio offerto in sede di gara;*
- *se l'importo risultante non supera il 5% del prezzo unitario offerto in gara non si applica alcun sovrapprezzo alla voce esaminata;*
- *se l'importo risultante supera il 5% si determina l'eccedenza rispetto a tale soglia e si applica un sovrapprezzo pari all'80% di detta eccedenza.”*

Va altresì segnalato che, per mero errore materiale, nel periodo contenuto nel paragrafo 6 delle Linee guida in oggetto che recita *“In fase di prima applicazione e relativamente alle prestazioni eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2022 fino alla data di presentazione dell'istanza, si prescinde dal limite di cui al paragrafo precedente purché l'istanza sia depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida.”* è stato erroneamente fatto ricorso alla dicitura *“... paragrafo precedente”* anziché a quella corretta *“... periodo precedente”*. Poiché tale errata indicazione potrebbe dare adito a letture fuorvianti del testo delle Linee guida, il periodo in esame va così riformulato: *“In fase di prima applicazione e relativamente alle prestazioni eseguite a decorrere dal 1 gennaio 2022 fino alla data di presentazione dell'istanza, si prescinde dal limite di cui al periodo precedente purché l'istanza sia depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida.”.*

Tutto ciò considerato e premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 35, comma 4 della l.p. 16 giugno 2022, n. 6;
- vista la deliberazione n. 1660 del 16 settembre 2022 avente ad oggetto "Linee guida per l'uniforme applicazione dell'articolo 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6";
- dato atto che la deliberazione in oggetto non è subordinata all'acquisizione dei pareri prescritti per legge per l'adozione delle Linee guida di cui all'articolo 4 della l.p. 2/2016, in quanto assume ad oggetto una mera rettifica formale delle Linee guida diretta a ripristinare coerenza formale con gli obiettivi e la volontà già logicamente desumibili dalla precedente deliberazione, senza alterarne i contenuti essenziali;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le ragioni specificate in premessa, le rettifiche ivi indicate ed esplicitate;
2. di autorizzare l'Agenzia provinciale per gli Appalti e i Contratti ad apportare le correzioni al testo delle Linee guida oggetto di pubblicazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori